



## RELAZIONE SU DEBITI FUORI BILANCIO 2012.

Con riferimento alla dichiarazione già inoltrata di cui alla tabella seguente, si vanno a meglio qualificare i debiti esposti.

#	DITTA	IMPORTO €	FATTURA	NOTE
1	EUROPAM s.r.l.	3.789,59	2670 del 31/08/2010	Ditta titolare di convenzione CONSIP per la fornitura di carburante. Il rapporto è attualmente ancora attivo con questa Amministrazione
2	TEA SEI s.r.l.	34.005,10	4241100553 del 30/11/2011	Ditta titolare del contratto di gestione calore sino ad aprile 2012. Attualmente la ditta ha rapporti con l'Amministrazione per altri contratti in esse.

### 1 - EUROPAM srl.

La circostanza si riferisce ad un ordinativo pregresso, invero antecedente l'entrata in servizio dello scrivente presso questa Amministrazione, e si riferisce a obbligazione verso terzi maturata per l'acquisto della fornitura di carburante per utilizzo dei mezzi comunali. Questa Amministrazione possiede un serbatoio di carburante presso il magazzino comunale e periodicamente lo si rifornisce al fine di consentire la scorta necessaria per tutti i mezzi comunali riconducibili alla sfera di attività del Servizio Patrimonio, del Servizio Cultura (scuolabus), Servizi di Assistenza alla persona e Protezione Civile. In particolare per questo ultimo servizio è sempre opportuno avere una scorta al fine di fare fronte a immediate necessità di soccorso alla popolazione nel caso ve ne fosse necessità. Al fine di approvvigionare il bene in oggetto vi sono state in passato diverse modalità, una di queste sono le convenzioni CONSIP, tutt'ora in corso e rese obbligatorie dalla "spending review". Pertanto il bene in oggetto è sempre stato approvvigionato mediante la ditta citata nell'ambito di obbligazioni imposte dalla norma e dalle centrali di committenza statali (CONSIP) ed è sempre stato impiegato per l'uso istituzionale per il quale è stato approvvigionato: per i mezzi comunali al fine di soddisfare le esigenze di servizio richieste. La fattura in oggetto è riferita ad un periodo di tempo in cui il ruolo del Responsabile dell'Area Tecnica Settore Patrimonio è stato ricoperto da diversi soggetti anche per brevissimi periodi; ciò ha causato difficoltà nel garantire la necessaria continuità di gestione. La



mancata attivazione del necessario impegno di spesa dell'ordinativo, a cui è seguita la fattura di che trattasi, è pertanto attribuibile al disagio del personale dipendente che, in mancanza di un Responsabile ovvero in difetto di una continuità dello stesso, ha dato seguito ad un ordinativo di cui si è persa la tracciabilità.

Per quanto appena esposto si possono individuare le caratteristiche del debito fuori bilancio e segnatamente

- Certezza in quanto la fattura 2671 del 31/08/2010 sono agli atti;
- Liquidità in quanto il creditore è noto ed attivo (si veda la nota pro.n°6807 del 12/03/2013 mediante la quale la ditta creditrice segnala l'esistenza delle somme citate;
- Esigibilità in quanto il credito non è dilazionato e subordinato ad un termine.

Il debito si inquadra altresì nelle fattispecie riconoscibili dall'ente locale così come definito dall'attuale sistema giuscontabile: acquisizione di beni e servizi.

Sono altresì comprovate l'utilità e l'arricchimento dell'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza in quanto sono certe la pubblica utilità per le somme debitorie e la legittimità in quanto il bene acquistato è stato esclusivamente destinato all'impiego in mezzi dell'ente.

## **2 – TEA SEI srl.**

La circostanza si riferisce ad un contratto stipulato per il servizio di Gestione Calore, invero antecedente l'entrata in servizio dello scrivente presso questa Amministrazione, e si riferisce a obbligazione verso terzi maturata per l'acquisto del combustibile per il riscaldamento e di tutti i servizi connessi alla fornitura di calore agli edifici comunali quali manutenzioni ordinarie e programmate, servizi di verifica periodici etc.. Il contratto prevedeva pertanto una periodicità di impegni di spesa annuali funzionali alla entità della prestazione accordata che primariamente è legata, in questo ambito di servizio, alle ore di riscaldamento richieste annualmente. Per effetto della gara calore per individuare un nuovo operatore economico e svoltasi nell'anno 2011, alla quale ha partecipato come concorrente anche la ditta in parola, la stessa ha inoltrata istanza di ricorso contro questa Amministrazione per l'esito di gara non condiviso. Il TAR ha ordinato la sospensiva all'esito di gara obbligando la scrivente



Amministrazione a mantenere in essere per un ulteriore anno il rapporto con l'operatore uscente. A distanza di qualche mese la ditta ricorrente ha ritirato il ricorso e quindi è stato possibile assegnare l'appalto al vincitore. Per effetto di questo ritardo nella gestione della gara, imputabile al ricorso e relativa istruttoria del tribunale, la ditta uscente ha completato un altro anno di servizio e quindi è stato necessario allungare il contratto di altrettanto tempo. Per quanto appena esposto le somme previste a bilancio non hanno tenuto conto dell'aggiornamento dei prezzi e dei vari conguagli delle ore richieste dai vari utilizzatori dei fabbricati.

Per quanto appena esposto si possono individuare le caratteristiche del debito fuori bilancio e segnatamente

- Certezza in quanto la fattura 4241100553 del 30/11/2011 è agli atti;
- Liquidità in quanto il creditore è noto ed attivo: ad oggi con medesima ditta vi sono in essere altri contratti di servizi;
- Esigibilità in quanto il credito non è dilazionato e subordinato ad un termine.

Il debito si inquadra altresì nelle fattispecie riconoscibili dall'ente locale così come definito dall'attuale sistema giuscontabile: acquisizione di beni e servizi.

Sono altresì comprovate l'utilità e l'arricchimento dell'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza in quanto sono certe la pubblica utilità per le somme debitorie e la legittimità in quanto il bene acquistato è stato esclusivamente destinato al soddisfacimento delle necessità di riscaldamento dei fabbricati comunali.

In allegato le due fatture oggetto della presente relazione.

Curtatone, lì 23 aprile 2013

Il Responsabile dell'Area  
LL.PP, Patrimonio, Ecologia  
ed Ambiente e Protezione Civile  
Trombani Ing. Giovanni





**EUROPAM S.R.L.**  
 Sede Legale  
 Via Selvanesco, 57 - 20141 Milano  
 Capitale Sociale € 25.421.045,00 I.V.  
 Codice Fiscale Partita I.V.A. 03076310105  
**Direzione Generale**  
 Via Sardorella, 39 - 16162 Genova  
 Tel. 010.72271 - Fax 010.7493407  
 Numero Verde 800.444333  
 www.europam.it - info@europam.it

**FILIALE GENOVA**  
**Area Commerciale**  
 Via Borzoli, 137-b - 16161 Genova  
 Tel. 010.7227201 - Fax 010.7227202  
**Depositi**  
 Via Sardorella, 39 - 16162 Genova  
 Tel. 010.7227820/821/824 - Fax 010.7493421  
 Via Borzoli, 127-b - 16161 Genova  
 Tel. 010.7227216 - Fax 010.7227210

**Area Commerciale e Dep. Recco**  
 Via San Rocco, 128  
 16036 Loc. Colodari - Recco (GE)  
 Tel. 0185.75157 - Fax 0185.75157  
 Numero Verde 800.470662  
**Area Commerciale e Dep. Cicagna**  
 Via Pian degli Alberi, 35  
 16044 Fraz. Monleone di Cicagna (GE)  
 Tel. 0185.92142 - Fax 0185.92142  
**Area Commerciale Lavagna**  
 Via Mazzini, 17 - 18033 Lavagna (GE)  
 Tel. 0185.392127 - Fax 0185.392127



COMUNE DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA  
 46010 CURTATONE MN

11	TUTTI I PAGAMENTI DOVRANNO ESSERE TASSATIVAMENTE ESEGUITI MEDIANTE RIMESSA DA EFFETTUARSI PRESSO LA NOSTRA DIREZIONE GENERALE IN GENOVA OVVERO MEDIANTE BONIFICO BANCARIO DA ESEGUIRSI PRESSO LA FILIALE DI GENOVA DELL'ISTITUTO DI CREDITO DA NOI INDICATO BANCA CARIGE - IBAN: IT70 H061 7532 1900 0000 0499 720 INTESA S. PAOLO - IBAN: IT35 C030 6901 4600 0001 4586 135				FATTURA N. VO 2671 del 31/08/2010 Pag. 1		
COD. FISC. /PART. IVA 80001910209		COD. CLIENTE EC4423	ZONA	CONTRATTO EGT CONSIP A.26 L488 231299	DEPOSITO MAGAZZINI DIRETTI		
PAGAMENTO -BONIFICO BANCARIO 30 GG				BANCA D'APPOGGIO			
ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA	PREZZO	IMPORTO	IVA	
110510	BOL.DI/1/ 604315 del 03/08/2010 CONSEGNA N. 898625 del 03/08/2010 CONSEGNA A: COMUNE DI CURTATONE VIA ATENEO PISANO-MONTANARA 46100 PISANO MN GASOLIO AUTOTRAZIONE 10 PPM accisa assoluta PROT 20600 02082010 2855	LT	3464,000 3464,000	0,48866 0,42300	1.692,72 1.465,27	20 20	
IMPORTO MERCE 1.692,72		SPESE INCASSO	SPESE BOLLII	ONERI VARI			
SCADENZE	Imposta di bollo assoluta in modo virtuale. Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate Milano 2 prot. n. 6468/22009 del 2/11/2009.	IMPONIBILE IVA 3.157,99	COD. IVA 20	IMPOSTE 631,60			
NOTE 00/00/0000		TOTALI IMPONIBILI 3.157,99	TOTALI IMPOSTE 631,60		TOTALE DOCUMENTO 3.789,59		

SE&O

<b>Codice Cliente</b>	10001648/20022949
<b>Partita IVA</b>	00427640206
<b>Riferimento</b>	

<b>Fattura n.</b>	4241100556
<b>Data di emissione</b>	30.11.2011
<b>Data di scadenza</b>	29.01.2012

**Intestatario fattura**

COMUNE DI CURTATONE  
P.ZA CORTE SPAGNOLA 3  
46010 CURTATONE (MN)

**Spettabile**

COMUNE DI CURTATONE  
P.ZA CORTE SPAGNOLA 3  
46010 CURTATONE (MN)

CUP: CIG:

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTI NETTI Euro	SERVIZIO CLIENTI
C1	Gestione Calore Vedi dettaglio.	28.103,39	<p>Orario dal Lunedì al Venerdì mattino 8,00 - 12,30 pomeriggio 14,30 - 17,00</p> <p>Riferimenti telefonici: Serv. Amministrazione 0376 412220 Recupero crediti 0376 412262</p>
	<b>Totale</b>	<b>28.103,39</b>	

**Riepilogo della fatturazione ai fini IVA D.P.R. 26/10/72 N.633 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI**

ALIQUOTE E RIFERIMENTI IVA	IMPONIBILI Euro	IVA Euro	ESCL./ES. Euro
AS 21%      21,000 %	28.103,39	5.901,71	
<b>Totale</b>	<b>28.103,39</b>	<b>5.901,71</b>	
<b>DATA SCADENZA: 29.01.2012</b>	<b>TOTALE Euro</b>	<b>34.005,10</b>	

Nostre coordinate bancarie :  
Banca Nazionale del Lavoro  
IBAN: IT 51 L 01005 11500 000000001897

(salvo conguaglio)

Ulteriori note:

Relazione pagamento spese legali all'avv. Benedetta Pallavicini relativa ad ingiunzione di pagamento emessa dal Comune di Curtatone nei confronti del Sig. Tomirotti Luca.

Premesso che:

- in data 16.10.2000 veniva rilasciata al sig. Tomirotti Luca la concessione edilizia per la costruzione di una casa di civile abitazione in frazione Grazie;
- al fine del rilascio della suddetta concessione edilizia ed a garanzia del pagamento del contributo sul costo di costruzione pari £ 36.793.785 il Sig. Tomirotti Luca ha prestato regolare fidejussione della Banca Popolare di Mantova S.p.a. in data 4.10.2000;
- per la costruzione del suddetto edificio unifamiliare, da tempo ultimato ed abitato, il Sig. Tomirotti Luca non ha mai dichiarato la fine lavori e richiesto il certificato di agibilità, né tantomeno pagato il dovuto contributo sul costo di costruzione;

In relazione a quanto sopra esposto in data 19.03.2011, Prot.6485 con raccomandata A.R. notificata in data 25.03.2011 è stato richiesto al Sig. Tomirotti Luca, il pagamento del contributo sul costo di costruzione di € 19.002,40 e della relativa sanzione per il ritardato pagamento pari ad € 7.600,96 corrispondente al 40% del complessivo importo, come disposto dall'art. 42, comma 2, lettera c) del D.P.R. 06/06/2001 n. 380 e s.m.i.;

Dato atto che a seguito del mancato versamento dei suddetti importi nei termini assegnati, si è proceduto a richiedere alla Banca Popolare di Mantova S.p.a., con nota 18.08.2011, Prot. 22301, l'escussione della fidejussione citata in premessa per l'importo di € 19.002,40 relativo al dovuto costo di costruzione, mentre per la sanzione pari ad € 7.600,96 è stata attivata la procedura coattiva;

Che in data 19.01.2012 veniva notificato al Comune ricorso presentato al Tribunale di Mantova, dal Sig. Tomirotti Luca tramite l'Avv. Pallavicini Benedetta, all'ingiunzione di pagamento della somma di € 7.600,96 relativa alla sopraindicata sanzione emessa dal Comune di Curtatone a mezzo della società di riscossione ICA s.r.l.;

Nel momento dell'esame delle motivazioni esposte nel ricorso dell'Avv. Pallavicini Benedetta ci si è resi conto, che emettendo l'ingiunzione inavvertitamente si è tenuto conto del termine decennale di prescrizione del contributo sul costo di costruzione, mentre nel caso trattandosi di sanzione il termine di prescrizione è quinquennale.

Con atto di autotutela il comune ha provveduto all'annullamento degli atti e al ritiro dell'ingiunzione di pagamento della sanzione emessa nei confronti del sig. Tomirotti Luca; Il Comune ha depositato gli stessi presso la Cancelleria del Tribunale di Mantova prima della trattazione della causa, tramite i propri uffici, senza conferire incarico a Legale di parte, onde evitare ulteriore aggravio spese.

Il Tribunale di Mantova con sentenza n. 278/2012 ha dichiarato la cessazione del contendere ed ha condannato il comune alla refusione alla parte attrice delle spese legali.

In data 28.12.2012 L'Avv. Pallavicini Benedetta, legale del sig. Tomirotti Luca, ha presentato, invito di pagamento delle spese Legali per il contenzioso in oggetto per un importo complessivo di € 1.391,11.

Alla luce di quanto sopra si ritiene il debito legittimo e riconoscibile ai sensi dell' art. 194 comma 1, lettera a) del D. Lgs 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL  
PROCEDIMENTO

Marta Inca



Visto: *[Handwritten signature]*



**CITTA' DI CURTATONE**  
**(Provincia di Mantova)**

**PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE RELATIVA AL RICONOSCIMENTO DI DEBITI FUORI BILANCIO PER PAGAMENTO SPESE LEGALI RELATIVE AD INGIUNZIONE DI PAGAMENTO, PER FORNITURA DI CARBURANTE E PER CONTRATTO DI GESTIONE CALORE.**

Il sottoscritto dott. Mauro Golino, in qualità di Revisore Unico del Comune di Curtatone,

- premesso che l'art. 194 del D. Lgs. 267/2000, prevede che gli Enti Locali riconoscano con deliberazione consiliare la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

- richiamato l'art. 239, comma 1 lett. b) punto 6, del D. Lgs. n. 267/2000;

- considerato che le somme di cui trattasi sono relative a:

- euro 1.391,11 per pagamento di spese legali, a seguito di condanna del Tribunale di Mantova, all'Avv. Benedetta Pallavicini;
- euro 3.789,59 per pagamento di una fattura, relativa al 2010, per fornitura di carburante alla ditta Europam S.r.l.;

- euro 34.005,10 per pagamento di una fattura, relativa al 2011, per contratto di gestione calore con la ditta TEA SEI S.r.l.;
- vista la documentazione allegata alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale, nella quale si indica che tali debiti sono certi, liquidi ed esigibili e rientrano rispettivamente nella fattispecie di cui alla lettera a) - il primo - ed e) del comma 1 dell'art. 194 citato;
- preso atto che sono pertanto riconoscibili debiti fuori bilancio ai sensi della lettere a) ed e) di cui sopra;
- preso atto che la copertura finanziaria di tale spesa avverrà per euro 37.794,69 con apposito stanziamento nel bilancio di previsione 2013, attualmente in fase di predisposizione, e per euro 1.391,11 con mezzi ordinari nel bilancio d'esercizio 2012, capitolo n. 1028/01 – intervento 1010208;
- visto il regolamento di contabilità dell'Ente;
- visti i pareri favorevoli espressi sugli atti dal Responsabile del Servizio finanziario;
- dato atto che i riconoscimenti sopra citati rispettano i principi contabili e le norme di legge;

ESPRIME

in relazione alle proprie competenze ed ai sensi del D. Lgs. 267/2000, **parere favorevole** al riconoscimento dei debiti di cui al presente parere.

Il Collegio suggerisce agli Organi competenti di procedere immediatamente al pagamento dei debiti fuori bilancio già riconosciuti, onde evitare il maturare di oneri aggiuntivi dovuti ai ritardi nell'esecuzione degli stessi pagamenti che originano ulteriori debiti fuori bilancio.

Il Collegio ricorda agli uffici competenti di provvedere, ai sensi dell'art. 23 della L. 289/2002, all'invio alla Corte dei Conti competente degli atti relativi al predetto riconoscimento.

Boario Terme, 23 aprile 2013.

Il Revisore dei Conti  
(dott. Mauro Golino)

